



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
<b>15/20</b>	<b>7/10/2020</b>	<b>031/20</b>	<b>12/11/2020</b>	S.PERELLI

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA**

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del dipartimento del MIPAAF, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 7/10/2020, assistita dal Segretario Dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento N° Ruolo 15/2020 contro:

[REDACTED] (C.F. GLLVCN93M23L259G), nato a Torre del Greco (NA) il 23.8.1993 e residente a Torre Annunziata (NA), via Plinio n. 237

**INCOLPATO**

Per aver partecipato quale guidatore a corse durante il periodo di sospensione dal 29.1.2020 al 2.3.2020, giusto provvedimento della Giuria di Aversa del 18.1.2010 con applicazione della codifica C 4° - recidivo

**FATTO**

Con comunicazione del 3/2/2020, la Giuria in funzione presso l'ippodromo Cirigliano di Aversa segnalava che il Sig. [REDACTED], guidatore, nonostante fosse stato sottoposto a sospensione dal 29/1/2020 al 2/3/2020 in forza della decisione della Giuria di Aversa con applicazione della codifica C 4a-recidivo partecipava, in data 30.1.2020 alle corse Premio Dream Vacation e Civil Action, presso l'Ippodromo di Castelluccio dei Sauri.

Con atto di incolpazione n. 15/2020 depositato in data 20/4/2020, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. [REDACTED] per i suddetti fatti.

All'udienza del 7/10/2020, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva l'incolpato.

Per la Procura della Disciplina era presente l'Avv. [REDACTED].

**DIRITTO**

Il fatto ascritto al Sig. [REDACTED] nell'atto di incolpazione, vale a dire la partecipazione a corse durante il periodo di sospensione, risulta provato dalla documentazione agli atti.


Infatti, la sospensione va dal 29/1/2020 al 2/3/2020 in forza della decisione della Giuria di Aversa con applicazione della codifica C 4a-recidivo, non consentiva la partecipazione alle corse dei Premi

Dream Vacation e Civil Action, tenutesi in data 30.1.2020 presso l'Ippodromo di Castelluccio dei Sauri.

P.Q.M.

Il Giudice, ritenuta la responsabilità disciplinare del Sig. [REDACTED], dispone il distanziamento totale con conseguente perdita di ogni premio vinto o indennità dall'ordine di arrivo del cavallo Tullio Grif dalla corsa tenutasi in data 30.1.2020 in occasione del Premio Dream Vacation e del cavallo As Usain dalla corsa tenutasi sempre il 30.1.2020 in occasione del premio Civil Action, entrambe presso l'Ippodromo di Castelluccio dei Sauri.  
Applica altresì al Sig. [REDACTED] la sanzione della multa di € 200,00 (duecento/00).

Il Giudice Monocratico  
Avv. Francesco Ferrom





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
<b>16/20</b>	<b>7/10/2020</b>	<b>032/20</b>	<b>12/11/2020</b>	S.PERELLI

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA**

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del dipartimento del MIPAAF, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 7/10/2020, assistita dal Segretario Dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento N° Ruolo 16/2020 contro:

[REDACTED] (C.F. GLLFPP92D11L259W), nato a Torre del Greco (NA) il 11.4.1992 e residente a Torre Annunziata (NA), via Plinio n. 209

**INCOLPATO**

Per aver partecipato quale guidatore a corse durante il periodo di sospensione dal 25.1.2020 al 31.1.2020

**FATTO**

Con comunicazione del 31/1/2020, si segnalava che il Sig. [REDACTED], guidatore, nonostante fosse stato sottoposto a sospensione dal 25/1/2020 al 31/1/2020 partecipava, in data 31.1.2020, alla terza corsa premio "GHOETE", con il cavallo Alchimia di Casei, presso l'Ippodromo di Napoli.

Il Presidente di Giuria dell'Ippodromo di Napoli consentiva al Sig. [REDACTED] il pagamento dell'oblazione di cui all'Art. 98 del Regolamento, malgrado lo stesso non fosse presente all'atto di dichiarazione dei partenti, in quanto sostituiva a due ore dall'inizio della corsa il Sig. [REDACTED].

Con atto di incolpazione n. 8/2020 depositato in data 20/4/2020, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. [REDACTED] per i suddetti fatti.

All'udienza del 7/10/2020, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva l'incolpato.

Per la Procura della Disciplina era presente l'Avv. [REDACTED].

**DIRITTO**

Il fatto ascritto al Sig. [REDACTED] nell'atto di incolpazione, vale a dire la partecipazione a corse durante il periodo di sospensione, risulta provato dalla documentazione agli atti.

Infatti, il pagamento dell'oblazione è ammissibile solo se avvenuto prima della dichiarazione dei partenti. Nel caso oggetto del presente procedimento nella dichiarazione dei partenti a correre con il cavallo Alchimia di Casei è assegnato il nome del Sig. [REDACTED].

Non si può, pertanto, considerare valida l'oblazione, essendo intervenuta successivamente alla dichiarazione dei partenti.


Dovendo, quindi, ritenersi provata in via documentale la partecipazione a corse da parte dell'odierno incolpato durante il periodo di sospensione, si rileva la violazione del vigente Regolamento.

P.Q.M.

Il Giudice, ritenuta la responsabilità disciplinare del Sig. [REDACTED], dispone il distanziamento totale dall'ordine di arrivo del cavallo ALCHIMIA CASEI dalla terza corsa premio "GHOETE" disputatasi all'Ippodromo di Napoli il 31.1.2020.

Applica altresì al Sig. [REDACTED] la sanzione della multa ridotta di € 100,00 (cento/00), vista l'intervenuta oblazione.

Il Giudice Monocratico  
Avv. Francesco Ferroni





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
17/20	7/10/2020	033/20	12/11/2020	S.PERELLI

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza**

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del dipartimento del MIPAAFT, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 7/10/2020, assistita dal Segretario Dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento N° Ruolo 17/2020 contro:

[REDACTED] (C.F. DFLCLD86M13A717H), nato a Battipaglia (SA) il 13.8.1986 e residente a Montecorvino Rovella (SA), via Giuseppe D'Aiutolo n. 62

**INCOLPATO**

Per aver partecipato quale guidatore a corse durante il periodo di sospensione giusto provvedimento della Giuria di Taranto del 15/1/2020

**FATTO**

Con comunicazione del 3/2/2020, la Giuria in funzione presso l'ippodromo Cirigliano di Aversa segnalava che il Sig. [REDACTED], guidatore, nonostante fosse stato sottoposto a sospensione dal 26/1/2020 al 2/3/2020 in forza della decisione della Giuria di Taranto con applicazione della codifica C 18-recidivo partecipava, in data 27.1.2020, alle corse Premio Irlanda (cavallo Arkana of Nando), Premio Germania (cavallo Brina degli Ulivi), Premio Europa (Amour a Belle), a Siracusa; in data 29.1.2020 partecipava anche alle corse Premio Mocambo (cavallo Black degli Ulivi) e Premio Fusetta (cavallo Urlo d'Ete) a Taranto; partecipava, altresì, in data 30.1.2020 alle corse del Premio Scarlet Knight (cavallo Zador) e Premio Civil Action (cavallo Sevan Best) a Castelluccio dei Sauri.

Con atto di incolpazione depositato in data 20/4/2019, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. [REDACTED] per i suddetti fatti.

All'udienza del 7/10/2020, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva l'incolpato.

Per la Procura della Disciplina era presente l'Avv. [REDACTED].

**DIRITTO**

Il fatto ascritto al Sig. [REDACTED] nell'atto di incolpazione, vale a dire la partecipazione a corse durante il periodo di sospensione, risulta provato dalla documentazione agli atti.

Infatti, risulta che la Giuria di Taranto, con provvedimento C 18-recidivo del 15.1.2020 disponeva nei confronti del Sig. ██████ la sanzione della sospensione dal 26/1/2020 al 2/3/2020 .

Nonostante la predetta sospensione, risulta altresì che il Sig. ██████ partecipava, in data 27.1.2020, alle corse Premio Irlanda, Premio Germania, Premio Europa, a Siracusa; in data 29.1.2020 partecipava anche alle corse Premio Mocambo e Premio Fusetta a Taranto; partecipava, altresì, in data 30.1.2020 alle corse del Premio Scarlet Knight e Premio Civil Action a Castelluccio dei Sauri.

Deve pertanto ritenersi provata in via documentale la partecipazione a corse da parte dell'odierno incolpato durante il periodo di sospensione, in violazione del vigente Regolamento.


P.Q.M.

Il Giudice, ritenuta la responsabilità disciplinare del Sig. ██████, dispone il distanziamento totale dall'ordine di arrivo dei seguenti cavalli:

ARKANA OF NANDO	Premio IRLANDA	Ippodromo Siracusa 27/01/2020
BRINA DEGLI ULIVI	Premio GERMANIA	“
AMOUR A BELLE	Premio EUROPA	“
BLACK DEGLI ULIVI	Premio MOCAMBO	Ippodromo di Taranto 29/01/2020
URLO D'ETE	Premio FUSETTA	“
ZADOR	Premio SCARLET KNIGHT	Ipp. Castelluccio dei Sauri 30/01/2020
SEVAN BEST	Premio CIVIL ACTION	“

Applica altresì al Sig. ██████ la sanzione della multa di € 200,00 (duecento/00).

Il Giudice Monocratico  
Avv. Francesco Ferri





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
<b>018/20</b>	<b>7/10/2020</b>	<b>034/20</b>	<b>12/11/2020</b>	<b>S.PERELLI</b>

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza**

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del dipartimento del MIPAAF, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 7/10/2020, assistita dal Segretario Dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento N° Ruolo 18/2020 contro:

[REDACTED] (P. Iva 05090860155), in persona del suo titolare e amministratore [REDACTED] (C.F. BRMPFR41S30F205Z), nato a Milano (MI) il 30.11.1941 e residente a San Felice, Segrate (MI), in via settima strada n. 50 bis (assente),

**INCOLPATA**

Per aver partecipato a corse, in violazione del Decreto Direttoriale n. 29717 del 12.4.2016

**FATTO**

In data 6.2.2020, veniva segnalato alla Procura della Disciplina che il cavallo Zahara, in affitto alla scuderia [REDACTED] partecipava alla corsa a reclamare per il Premio Ascolto del 28.12.2019, presso l'Ippodromo di Treviso, piazzandosi quarto.

Con atto di incolpazione depositato in data 20.04.2020, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione [REDACTED] in persona del suo amministratore e titolare, il [REDACTED], per il suddetto fatto.

All'udienza del 7.10.2020, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva l'incolpato.

Per la Procura della Disciplina compariva l'Avv. [REDACTED], la quale si riportava all'atto di incolpazione.

**DIRITTO**

Dalla documentazione agli atti, risulta provato l'illecito contestato alla [REDACTED] nell'atto di incolpazione, vale a dire di aver partecipato ad una corsa a reclamare con un cavallo in affitto, presso l'Ippodromo di Treviso.

In forza del Decreto Direttoriale n. 29717 del 12.4.2016, infatti, “a nessun cavallo concesso in affitto può partecipare a corse a reclamare o a vendere”, come confermato dalla circolare n. 33372 del 21.4.2016.

Orbene, dai documenti agli atti, emerge che la società incolpata partecipava alla corsa a reclamare del Premio Ascolto del 28.12.2019, presso l’Ippodromo di Treviso, con il cavallo Zahara, concesso in affitto.


Risulta pertanto sanzionabile per aver partecipato ad una corsa.

P.Q.M.

Il Giudice, ritenuta la responsabilità disciplinare [REDACTED], in persona del suo titolare e amministratore, il Sig [REDACTED], applica allo stesso la sanzione della multa di € 200,00 (duecento/00).

Dispone inoltre il distanziamento totale del cavallo ZAHARA dall’ordine di arrivo del Premio “Ascolto” disputatosi presso l’Ippodromo di Treviso in data 28.12.2019, con conseguente perdita di ogni premio vinto o indennità.

Il Giudice Monocratico  
Avv. Francesco Ferrom





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
<b>019/20</b>	<b>7/10/2020</b>	<b>035/20</b>	<b>12/11/2020</b>	<b>S.PERELLI</b>

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA**

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del dipartimento del MIPAAF, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 7/10/2020, assistita dal Segretario Dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento N° Ruolo 19/20 contro:

[REDACTED] (P. Iva 06946890487), in persona del suo socio unico [REDACTED] (C.F. TRSDRA82S26F839W), nato a Napoli il 26.11.1982 e residente a Oswald Building 274 Queenstown Road - 14 20, Londra, Regno Unito (assente),

**INCOLPATA**

Per aver partecipato a corse, in violazione del Decreto Direttoriale n. 29717 del 12.4.2016

**FATTO**

In data 6.2.2020, veniva segnalato alla Procura della Disciplina che il cavallo Pitango Jet, in affitto alla scuderia [REDACTED] partecipava alla corsa N.5 a reclamare presso l'Ippodromo di Roma dell'11.12.2019, piazzandosi secondo.

Con atto di incolpazione depositato in data 20.04.2020, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione la [REDACTED], in persona del suo socio unico, il Sig. [REDACTED], per il suddetto fatto.

All'udienza del 7.10.2020, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva l'incolpato.

Per la Procura della Disciplina compariva l'Avv. [REDACTED], la quale si riportava all'atto di incolpazione.

**DIRITTO**

Dalla documentazione agli atti, risulta provato l'illecito contestato alla [REDACTED] nell'atto di incolpazione, vale a dire di aver partecipato ad una corsa a reclamare con un cavallo in affitto, presso l'Ippodromo di Roma.

In forza del Decreto Direttoriale n. 29717 del 12.4.2016, infatti, “a nessun cavallo concesso in affitto può partecipare a corse a reclamare o a vendere”, come confermato dalla circolare n. 33372 del 21.4.2016.

Orbene, dai documenti agli atti, emerge che la società incolpata partecipava alla corsa n. 5 dell'11.12.2019, presso l'Ippodromo di Roma, con il cavallo Pitango Jet, concesso in affitto.


Risulta pertanto sanzionabile per aver partecipato ad una corsa.

P.Q.M.

Il Giudice, ritenuta la responsabilità disciplinare della [REDACTED], in persona del suo socio unico, il Sig. [REDACTED], applica allo stesso la sanzione della multa di € 200,00 (duecento/00).

Dispone inoltre il distanziamento totale del cavallo PITANGO JET dall'ordine di arrivo del premio “POKER GIPI” disputato all'ippodromo di Roma in data 11.12.2020, con conseguente perdita di ogni premio vinto o indennità.

Il Giudice Monocratico  
Avv. Francesco Ferroni





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
<b>20/20</b>	<b>7/10/2020</b>	<b>036/20</b>	<b>12/11/2020</b>	S.PERELLI

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA**

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del dipartimento del MIPAAF, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 7/10/2020, assistita dal Segretario Dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento N° Ruolo 17/2020 contro:

[REDACTED] (C.F. RSTMTT79L27F205B), nato a Milano (MI) il 27.7.1979 e residente a Milano (MI), via Gaetano Serrani n. 4

**INCOLPATO**

Per aver partecipato ad una corsa a reclamare entro i 30 giorni dalla vittoria in una diversa corsa a reclamare, senza cambiare il parametro di chiamata obbligatoria, in violazione dell'art. 18.4 della Circolare di Programmazione delle corse al trotto gennaio-aprile 2020, approvata con D.M. n. 89570 del 20/12/2019

**FATTO**

Con comunicazione del 17/2/2020, la Giuria in funzione presso l'ippodromo di Villanova di Albenga segnalava la partecipazione ad una seconda corsa a reclamare in trenta giorni (dopo averne vinta una) dell'allenatore del cavallo UPHO, [REDACTED].

La Giuria ammetteva il [REDACTED] alla corsa dell'8.2.2020, premio Cautela, presso l'Ippodromo di Albenga, con riserva.

La riserva veniva sciolta in seguito alla comunicazione interpretativa della norma del 13 febbraio 2020 n. 10359.

Con atto di incolpazione depositato in data 20/4/2019, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. [REDACTED] per i suddetti fatti.

In data 6.10.2020, perveniva la memoria difensiva dell'Avv. [REDACTED], nell'interesse del [REDACTED].

All'udienza del 7/10/2020, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva l'incolpato e neppure il difensore.

Per la Procura della Disciplina era presente l'Avv. [REDACTED].

**DIRITTO**

Infatti, vista la comunicazione n. 10359 del 13 febbraio 2020 e visto l'art. 18.4 della circolare di programmazione, è di agile comprensione che il termine "parametro di chiamata obbligatoria" è da intendersi come "fascia di reclamazione" e non come "cifra di reclamazione", che è già di per sé assorbita nella fascia.


Deve pertanto ritenersi provata in via documentale la partecipazione a corse da parte dell'odierno incolpato durante il periodo di sospensione, in violazione del vigente Regolamento di Disciplina.

P.Q.M.

Il Giudice, ritenuta la responsabilità disciplinare del Sig. [REDACTED], dispone il distanziamento totale del cavallo UPHO dall'ordine di arrivo del premio "CAUTELA" disputatosi presso l'Ippodromo di Villanova di Albenga il 10.2.2020.

Applica altresì al Sig. [REDACTED] la sanzione della multa di € 200,00 (duecento/00).

Il Giudice Monocratico  
Avv. Francesco Ferroni





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
<b>34/20</b>	<b>7/10/2020</b>	<b>037/20</b>	<b>12/11/2020</b>	S.PERELLI

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza**

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del dipartimento del MIPAAF, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 7/10/2020, assistita dal Segretario Dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento N° Ruolo 34/2020 contro:

[REDACTED] (C.F. DTTFNC92A08I452H), nato a Sassari (SS) l'8.1.1992 e residente a Sennori (SS), Reg. Geridu

**INCOLPATO**

Per aver partecipato quale guidatore a corse durante il periodo di sospensione giusto provvedimento della Giuria di Taranto del 15/1/2020

**FATTO**

Con comunicazione del 21/7/2020, l'Ufficio Corse evidenziava la segnalazione dell'Associazione Italian Horse Protection Onlus, con cui si denunciava l'uso eccessivo del frustino sul cavallo Royal King, al termine della corsa galoppo del 15.7.2020, presso l'Ippodromo di Napoli.

Con atto di incolpazione depositato in data 22/7/2020, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. [REDACTED] per i suddetti fatti.

All'udienza del 7/10/2020, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, compariva per l'incolpato l'Avv. [REDACTED].

Per la Procura della Disciplina era presente l'Avv. [REDACTED].

**DIRITTO**

Il fatto ascritto al Sig. [REDACTED] risulta provato dai video allegati alla segnalazione dell'associazione Italian Horse Protection Onlus.

Se, infatti, è vero che il cavallo montato dal [REDACTED] scartava a sinistra, è altrettanto vero che il [REDACTED] lo recuperava e, successivamente, infieriva, sullo stesso.

A nulla vale la dichiarazione del Sig. [REDACTED] che sosterebbe che il cavallo Royal King è difficilmente governabile, in quanto, anche a fronte del carattere riottoso del cavallo, è vietato frustarlo oltre il consentito.

A nulla vale la richiesta dell'Avv. [REDACTED] di non luogo a procedere in quanto il [REDACTED] sarebbe stato già sanzionato, perché le due sanzioni attengono a momenti differenti: la prima per uso eccessivo della frusta durante la gara e la seconda ha, invece, ad oggetto, l'uso eccessivo della frusta dopo l'arrivo al traguardo.


Deve pertanto ritenersi provato l'uso eccessivo del frustino da parte del Sig. [REDACTED], integrante il maltrattamento degli animali, fortemente contrastato dall'ordinamento sportivo.

P.Q.M.

Il Giudice, ritenuta la responsabilità disciplinare del Sig. [REDACTED], dispone la sospensione dalle corse in qualità di fantino per un mese, per aver frustato ripetutamente il cavallo Royal King alla corsa del 15.7.2020, presso l'Ippodromo di Napoli.

Applica altresì al Sig. [REDACTED] la sanzione della multa di € 500,00 (cinquecento/00).

Il Giudice Monocratico  
Avv. Francesco Ferroni





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
<b>039/20</b>	<b>7/10/2020</b>	<b>038/20</b>	<b>12/11/2020</b>	S.PERELLI

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA**

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del dipartimento del MIPAAF, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 7/10/2020, assistita dal Segretario Dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento N° Ruolo 39/2020 contro:

[REDACTED] (C.F. SVATTL56P22F205A), nato a Milano (MI) il 22.9.1956 e residente a Milano, in viale Sarca 330 (assente), rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] (presente)

**INCOLPATO**

Per aver partecipato a corse, in violazione del Decreto Direttoriale n. 29717 del 12.4.2016

**FATTO**

In data 4.5.2020, veniva segnalato alla Procura della Disciplina che il cavallo Zildjian, in affitto dal 19.7.2019 al Sig. [REDACTED], partecipava alle corse a reclamare (meglio elencate in atti) di Albenga del 5.8.2019, di Albenga del 19.8.2019, di Milano del 6.9.2019, di Milano del 27.9.2019, di Milano dell'11.10.2019, di Milano del 24.11.2019, di Torino del 1.12.2019, di Torino dell'11.12.2019, di Milano del 6.2.2020, di Albenga del 9.3.2020.

Con atto di incolpazione depositato in data 29.07.2020, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. [REDACTED], per il suddetto fatto.

All'udienza del 7.10.2020, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva l'incolpato, ma era presente il suo difensore, l'Avv. [REDACTED].

Per la Procura della Disciplina compariva l'Avv. [REDACTED] la quale si riportava all'atto di incolpazione.

**DIRITTO**

Dalla documentazione agli atti, risulta provato l'illecito contestato al Sig. [REDACTED] nell'atto di incolpazione, vale a dire di aver partecipato a dieci corse a reclamare con un cavallo in affitto.

In forza del Decreto Direttoriale n. 29717 del 12.4.2016, infatti, “a nessun cavallo concesso in affitto può partecipare a corse a reclamare o a vendere”, come confermato dalla circolare n. 33372 del 21.4.2016.

Orbene, dai documenti agli atti, emerge che l'incolpato partecipava alle corse a reclamare (meglio elencate in atti) di Albenga del 5.8.2019, di Albenga del 19.8.2019, di Milano del 6.9.2019, di Milano del 27.9.2019, di Milano dell'11.10.2019, di Milano del 24.11.2019, di Torino del 1.12.2019, di Torino dell'11.12.2019, di Milano del 6.2.2020, di Albenga del 9.3.2020, con il cavallo Zildjian, concesso in affitto.

Risulta pertanto sanzionabile per aver partecipato a dieci corse.

Irrilevante risulta la dichiarazione del Sig. [REDACTED], in quanto la disciplina prevista dal Decreto Direttoriale non è derogabile dagli accordi tra concedente e concessionario.

P.Q.M.

Il Giudice, ritenuta la responsabilità disciplinare del Sig. [REDACTED], applica allo stesso la sanzione della multa di € 500,00 (cinquecento/00).

Dispone il distanziamento totale del cavallo **ZILDJIAN** dall'ordine di arrivo delle seguenti corse:

DATA	IPPODROMO	NOME PREMIO
05/08/2019	ALBENGA	Mem. EDY GUBELLINI
19/08/2019	ALBENGA	PALERMO
06/09/2019	MILANO	KHAMSIN BROLINE
27/09/2019	MILANO	ROGER PRAV
11/10/2019	MILANO	SWAN WISE AS
24/11/2019	MILANO	UXIA EK
01/12/2019	TORINO	ORLANDO
11/12/2019	TORINO	MARICOPA
06/02/2020	MILANO	ROBINSON OK
09/03/2020	ALBENGA	CARLO SORIA

Il Giudice Monocratico  
Avv. Francesco Ferroni

